

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 27



DOCUMENTI / NORME E TRIBUTE

Il Sole 24 ORE

LA MANOVRA FISCALE



17-1-1993

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 4.800.000 (beni precenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a tassa d'imposta o ad imposta sostitutiva):

- i figli minori di età o permanenteramente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affiliali;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a un ricorso gratuito;
- nonché, se convinti o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza giudizi: i familiari indicati dall'art. 423 C.C. o conviventi, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del procedimento aliena, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i genitori e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Al fini del raggiungimento del limite di reddito di L. 4.800.000, si dovrà tenere conto anche degli redditi, sempreché di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche o private ed altri provvisti esentii);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, tenessi delle obbligazioni pubbliche e private soggetto a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari a

posti, premi e vincite, provenienti dai titoli aziendali o dalle azioni bancarie, ecc.);

- redditi seguiti a titolo alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (provenienti dalla quota dei fondi di investimento mobili di tipo aperto italiani e stranieri).

Al fini del raggiungimento del limite di L. 4.800.000 non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di BOT (titoli del Tesoro), CCT (certificati di credito del Tesoro), atti mobili equipollenti emessi dallo Stato, che pertanto non ritengono nel computo:

- pensioni, indennità od assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai cittadini civili, soldati e ufficiali civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

N.B.: Il codice fiscale dei richiedenti ed il cognome e il nome di tutti i componenti il nucleo familiare vanno indicati anche nel quadro relativo alla novità di presentazione della richiesta di attestazione.

REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel quadro il richiedente, barzando la casella corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, attesta che il reddito complessivo relativo al 1992, al lordo degli oneri deducibili, non supera il limite stabile dalla legge.

Per i nuclei familiari con più di otto componenti va borsata futura calo del quadro di reddito indicati, negli appositi spazi, il numero dei componenti ed il relativo limite di reddito previsto dalla legge (75 milioni + 5 milioni per ciascun componente oltre gli otto).

Il riscontro che sarà effettuato da parte dell'Anagrafe Tributaria, ai fini della spettanza dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa, verrà fatto — ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 428 del 14 novembre 1992 — anche con riferimento al versamento dei valori indicati di capacità contributiva relativi al passaggio o al sostenimento della spesa per i beni e servizi che dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992.

A titolo indicativo, e altrettanto posso essere tenuto conto prima di presentare la richiesta, è opportuno considerare che i limiti di reddito stabiliti per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione sono superiori in presenza delle condizioni di seguito specificate.

Ipotizzando, comunque, la disponibilità di un reddito corrispondente a quello attribuibile sulla base di una residenza principale di 80 mq., i limiti di reddito familiare stabiliti sono superiori:

- per un nucleo familiare costituito da un componente, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
 - un'auto a benzina con almeno 19 HP o un'auto a gasolio con almeno 17 HP immatricolata dopo il 1989;
 - un'auto a benzina con almeno 23 HP o un'auto a benzina con almeno 21 HP immatricolata prima del 1987;
 - un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 24 HP immatricolata dopo il 1989;
 - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 550 ore all'anno;

— 27 —

27-1-1993

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto nei territori calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione della solidarietà nazionale:

società dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;

- grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
- grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Padova;
- tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Venezia;
- tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Treviso;
- grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

DECRETO 7 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferica di carattere eccezionale

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981.

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

pioge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Ascoli Piceno;

pioge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreti:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottocenati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

pioche alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), f), nel territorio dei

— 21 —

TRE ANNI FA ACQUISTA
UN CAMPER... MI APPELLO
ALLA LEGGE SUI PENTITI



9310483